

Esente da bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore).....

N. 7433 di repertorio

N. 4803 di raccolta

MODIFICA DEI PATTI STATUTARI DI ENTE DEL TERZO SETTORE

RICHIESTA AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL RUNTS

REPUBBLICA ITALIANA.....

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio.....

31 maggio 2022.....

alle ore 16.25 (ore sedici e minuti venticinque).....

In Olgiate Molgora e nel mio studio posto in via Canova n. 39.....

Avanti a me dott. Andrea Sala, Notaio residente in Olgiate Molgora, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco.....

è comparso il signor:.....

MANDELLI GIOVANNI, nato a Lecco il giorno 11 gennaio 1953, domiciliato per la carica in Merate (LC), piazza Vittorio Veneto n. 2/3, Codice Fiscale: MND GNN 53A11 E507Z, di cittadinanza italiana.....

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo dell'associazione non dotata di personalità giuridica.....

FARESALUTE - Organizzazione di Volontariato.....

in forma abbreviata **FARESALUTE - ODV**.....

con sede in Merate (LC), piazza Vittorio Veneto n. 2/3, Codice Fiscale: 03231780135, costituita in Italia (come associazione di volontariato non riconosciuta con la denominazione FARESALUTE) con atto in data 22 dicembre 2009 n. 159944/38885 di rep. Notaio dott. Franco Panzeri, registrato a Merate in data 8 gennaio 2010 al n. 42 serie 1T, già iscritta alla Sezione Provinciale del Registro Regionale Generale del Volontariato n. LC-98 - Sezione A) Sociale - Provv. n. 132, associazione di nazionalità italiana.....

munito dei poteri per compiere tutte le formalità e le pratiche necessarie per l'approvazione da parte delle competenti Autorità delle delibere assunte dall'assemblea straordinaria nella riunione del giorno 21 ottobre 2019 verbalizzata con atto in pari data n. 4665/2848 di mio repertorio, registrato a Lecco in data 4 novembre 2019 al n. 13525 serie 1T, nonché per l'iscrizione nell'istituto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con facoltà di introdurre nell'atto suddetto e nell'allegato statuto tutte le eventuali modifiche o variazioni richieste da dette Autorità, in forza del mandato conferito dall'assemblea straordinaria stessa nella riunione sopra citata.....

Comparente della cui identità personale sono io Notaio certo.....

Indi.....

premesse:.....

a) che nella riunione del giorno 21 ottobre 2019 verbalizzata con atto in pari data n. 4665/2848 di mio repertorio, sopra citato, l'assemblea straordinaria dell'associazione di volontariato FARESALUTE ha deliberato, tra l'altro:.....

"1) di **ASSUMERE** la qualifica di Organizzazione di Volontariato di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016 n. 106" e successive modifiche e integrazioni con contestuale adeguamento della denomina-

Registrato a LECCO

in data 09/06/2022

al n. 7730 serie 1T

Esente

zione in:.....

FARESALUTE - Organizzazione di Volontariato.....

.....in forma abbreviata: **FARESALUTE - ODV**.....

2) di ADOTTARE - al fine dell'adeguamento alle nuove disposizioni inde-rogabili contenute nel D.Lgs. n. 117/2017 - il nuovo statuto contenente le norme di funzionamento e organizzazione dell'associazione, nel testo composto da n. 29 (ventinove) articoli proposto dal Presidente durante la sua relazione, in particolare riformulando nello stesso - e precisamente all'Art. 2 - le finalità dell'associazione come segue:.....

"Art. 2 - Finalità.....

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidari-
stiche e di utilità sociale.

In particolare si propone di:.....

- Promuovere e salvaguardare il benessere della persona e della colletti-
vità attraverso attività di ricerca, informazione, formazione, prevenzione,
intervento.

- Incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua
integrazione all'interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando
le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole.

- Promuovere le condizioni affinché si favorisca l'esistenza di una rete so-
cio-assistenziale e socio-sanitaria, finalizzata al miglioramento della qua-
lità della vita.

- Operare interventi di prevenzione primaria, secondaria, terziaria del di-
sagio sociale, sostenendo la persona, la famiglia e la collettività nelle di-
verse fasi del ciclo di vita.

- Realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, prestazioni, confe-
renze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizza-
zione, corsi e stages, di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento
degli scopi di informazione, prevenzione ed intervento. Tali programmi
sono rivolti all'individuo, alla famiglia ed alla collettività, alle strutture
pubbliche e private.

- Sostenere le attività svolte dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario
Nazionale e Regionale presenti nel territorio della Provincia di Lecco. A tal
fine, l'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi na-
tura.

- Collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organi-
smi pubblici o privati con analoghe finalità in particolare con gli Enti e le
Aziende del territorio preposti all'erogazione dei servizi socio-assistenziali,
di integrazione socio-sanitaria e sanitaria.".....

e indicando, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 - pre-
cisamente all'Art. 3 - le attività di interesse generale di cui all'articolo 5,
comma 1, D.Lgs. medesimo esercitate in via esclusiva o principale dall'as-
sociazione, come segue:.....

"Art. 3 - Attività di interesse generale.....

1. L'associazione nel perseguire le finalità sopra indicate, esercita in via
esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5),
comma 1, lettera c), del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e
precisamente: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.

2. In particolare l'associazione si propone di sostenere e supportare con iniziative e progetti socio-assistenziali soggetti disagiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, familiari e sociali, con particolare riferimento ai malati oncologici.

3. Le attività di cui sopra sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le attività vengono svolte in forma di azione volontaria o erogazione gratuita di denaro, beni e servizi o di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti di cui all'art. 33, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

5. Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.";

b) che gli Uffici del RUNTS in sede di istruttoria hanno richiesto ai fini dell'iscrizione nel RUNTS stesso la modifica:

* dell'Art. 6, comma 5, dell'adottato statuto che prevede testualmente:

"5. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione."

in quanto ritenuto lesivo del principio espresso dall'articolo 35, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

* dell'Art. 17, comma 1, dell'adottato statuto che prevede testualmente:

"1. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Comitato stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Comitato Direttivo per tre volte consecutive.

Il Comitato Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con deliberazione motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato Direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Comitato, devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti."

in quanto ritenuto lesivo - nella parte che prevede il meccanismo della cooptazione - del principio di democraticità espresso dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Tutto ciò premesso il signor **MANDELLI GIOVANNI nell'indicata qualità, in forza della delega conferita dall'assemblea straordinaria e in ottemperanza a quanto richiesto dagli Uffici del RUNTS al fine dell'ottenimento dell'iscrizione nel RUNTS stesso**

dichiara di modificare

gli Artt. 6 e 17 dell'adottato statuto come segue:

"Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate

alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che si impegnino per consentirne la realizzazione.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti di cui all'art. 32, comma 2, D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

3. Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il Comitato Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

"Art. 17 - Funzionamento del Comitato Direttivo"

1. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Comitato stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Comitato Direttivo per tre volte consecutive.

Il Comitato Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con deliberazione motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato Direttivo devono essere deliberate dall'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Comitato Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il Comitato Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, senza diritto di voto.

5. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione del Comitato Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Comitato Direttivo.

Lo statuto aggiornato con le modifiche sopra apportate, letto al comparente per le parti modificate, firmato dal comparente stesso e da me Notaio, si

allega al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale.....

A modifiche apportate sono le ore 16.35 (ore sedici e minuti trentacinque).....

Le spese e le imposte del presente atto e relative come per legge.....

Il presente atto è esente dall'Imposta di Registro ai sensi dell'articolo 82, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017.....

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore 16.45 (ore sedici e minuti quarantacinque).....

Omessa la lettura dell'allegato "A" per volontà del comparente.....

Consta di tre fogli in parte stampati con mezzi elettromeccanici da persona di mia fiducia ed in parte completati da me Notaio per otto pagine e parte della nona fin qui.....

F.to: Giovanni Mandelli.....

F.to: Andrea Sala (L.S.).....

Allegato "A" al n. 7433/4803 di repertorio

STATUTO

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

1. E' costituita, l'Associazione di Volontariato denominata:

FARESALUTE - Organizzazione di Volontariato

L'associazione di seguito, in breve, "associazione", potrà essere altresì identificata con la denominazione in forma abbreviata:

FARESALUTE - ODV

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto e nei limiti delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

2. L'associazione è apartitica e aconfessionale. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità degli associati e favorisce la partecipazione alla vita associativa senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Merate (LC).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Comitato Direttivo.

4. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare si propone di:

- Promuovere e salvaguardare il benessere della persona e della collettività attraverso attività di ricerca, informazione, formazione, prevenzione, intervento.

- Incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all'interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole.

- Promuovere le condizioni affinché si favorisca l'esistenza di una rete socio-assistenziale e socio-sanitaria, finalizzata al miglioramento della qualità della vita.

- Operare interventi di prevenzione primaria, secondaria, terziaria del disagio sociale, sostenendo la persona, la famiglia e la collettività nelle diverse fasi del ciclo di vita.

- Realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, prestazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, corsi e stages, di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione, prevenzione ed intervento. Tali programmi sono rivolti all'individuo, alla famiglia ed alla collettività, alle strutture pubbliche e private.

- Sostenere le attività svolte dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale presenti nel territorio della Provincia di Lecco. A tal fine, l'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

- Collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità in particolare con gli Enti e le Aziende del territorio preposti all'erogazione dei servizi socio-assistenziali,

di integrazione socio-sanitaria e sanitaria.....

Art. 3 - Attività di interesse generale.....

1. L'associazione nel perseguire le finalità sopra indicate, esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5), comma 1, lettera c), del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e precisamente: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.....

2. In particolare l'associazione si propone di sostenere e supportare con iniziative e progetti socio-assistenziali soggetti disagiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, familiari e sociali, con particolare riferimento ai malati oncologici.....

3. Le attività di cui sopra sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.....

Le attività vengono svolte in forma di azione volontaria o erogazione gratuita di denaro, beni e servizi o di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi.....

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti di cui all'art. 33, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.....

5. Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.....

Art. 4 - Attività diverse.....

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale in precedenza indicate purchè siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Tali attività diverse dovranno essere deliberate dal Comitato Direttivo.....

Art. 5 - Raccolta fondi.....

L'associazione - nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia - può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.....

Art. 6 - Ammissione.....

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che si impegnino per consentirne la realizzazione.....

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti di cui all'art. 32, comma 2, D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.....

3. Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.....

4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il Comitato Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi dell'associazione;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'Ordine del Giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Comitato Direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi dell'associazione;

b) attivarsi - compatibilmente alle proprie attitudini, alle proprie capacità ed esperienze e ai propri impegni personali - con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente dal Comitato Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Comitato Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Comitato Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi dell'associazione, può essere escluso dall'asso-

ciazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Comitato Direttivo.

5. La delibera del Comitato Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcuno modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Comitato Direttivo e approvato dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;

e) il Comitato scientifico.

2. L'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi dell'associazione non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati, Enti del Terzo Settore, possono essere attribuiti più voti, sino ai limiti di cui all'art. 24 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

5. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati....

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Comitato Direttivo o di altro Organo dell'associazione.....

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Comitato Direttivo.....

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea.....

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:.....

a) nominare e revocare i componenti del Comitato Direttivo scegliendoli tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati;.....

b) nominare e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;.....

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;.....

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;.....

e) deliberare sulla responsabilità dei componenti del Comitato Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;.....

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;.....

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Comitato Direttivo per motivi di urgenza;.....

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Comitato Direttivo;.....

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o del presente statuto alla sua competenza.....

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:.....

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;.....

b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.....

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea.....

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.....

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un 1/10 (un decimo) degli associati, oppure da almeno un 1/3 (un terzo) dei componenti del Comitato Direttivo.....

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.....

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto.....

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazio-

ne, con la presenza di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli associati presenti in proprio o per delega.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alle modificazioni dello Statuto, allo scioglimento e alla liquidazione, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno 3/4 (tre/quarti) degli associati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (in proprio o per delega).

5. Per le decisioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del Comitato Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che per le deliberazioni che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti gli associati e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

Art. 15 - Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Comitato Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

4. Non può essere nominato membro del Comitato Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Comitato Direttivo rimangono in carica per la durata

di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti. Ai componenti del Comitato Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Competenze del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo ha il compito di:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei suoi componenti;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività dell'associazione e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il programma di attività, entro il mese di dicembre di ogni esercizio e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
 - g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
 - j) deliberare in merito all'esclusione degli associati;
 - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;
 - l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
 - m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Comitato Direttivo oppure anche tra i non associati;
 - n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio e dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - p) istituire gruppi e sezioni di lavoro - tra cui il Comitato Scientifico di cui infra - i cui coordinatori/membri possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo e alle Assemblee;
 - q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Comitato stesso;
 - r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo dell'as-

sociazione;.....

s) deliberare eventuali attività diverse di cui all'art. 4 del presente statuto.....

Art. 17 - Funzionamento del Comitato Direttivo.....

1. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.....

Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Comitato stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Comitato Direttivo per tre volte consecutive.....

Il Comitato Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con deliberazione motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati.....

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato Direttivo devono essere deliberate dall'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.....

2. Il Comitato Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.....

3. Il Comitato Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.....

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, senza diritto di voto.....

5. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.....

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.....

7. Di ogni riunione del Comitato Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Comitato Direttivo.....

Art. 18 - Il Presidente.....

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.....

2. Il Presidente:.....

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;.....

- dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo;.....

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e sulla scorta di conforme deliberazione del Comitato Direttivo - ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;.....

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;.....

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;.....

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti per conto dell'Associa-

zione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, gestisce la tenuta dei libri dell'associazione garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Comitato scientifico

Alla luce delle proprie finalità, l'associazione può istituire un Comitato scientifico che svolge funzioni consultive con il compito di fare proposte ed esprimere pareri sulle iniziative inerenti lo studio, la ricerca e l'assistenza relative alle attività dell'associazione stessa. I suoi componenti sono interpellati dal Comitato Direttivo e dall'Assemblea su temi di carattere tecnico-scientifico e/o socio sanitario ogni qualvolta lo ritengano necessario.

Il Comitato scientifico è composto da tre o più membri designati dal Comitato Direttivo, anche al di fuori della compagine associativa. I membri del Comitato scientifico restano in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha nominati e possono essere rieletti.

Il Comitato Direttivo ha facoltà di invitare alle sedute del Comitato scientifico rappresentanti di altri soggetti istituzionali e/o privati.

Art. 22 - Libri dell'associazione

1) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi dell'associazione (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Comitato Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e del Comitato Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote associative
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purchè adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, del D.Lgs 117/2017;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 84, comma 1, del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. Il Comitato Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31

(trentuno) dicembre successivo.....

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Comitato Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.....

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato.....

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.....

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Comitato Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota associativa annua.....

7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'esercizio in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.....

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Comitato Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.....

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.....

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.....

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi.

2. L'associazione, previa delibera del Comitato Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.....

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà

a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1,
del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle nor-
mative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridi-
co.

F.to: Giovanni Mandelli

F.to: Andrea Sala (L.S.)